

## **TI\_GERICHTE 39.2006.7 vom 30. Mai 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-05-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2006.7\\_d20060530](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2006.7_d20060530)

FR: TI\_GERICHTE 39.2006.7 du 30 mai 2006

IT: TI\_GERICHTE 39.2006.7 del 30 maggio 2006

### **Regeste**

Trasferimento di conviventi con figlio in 2 appartamenti distinti nella stessa casa. L'USI non ha reagito. Desumibile che per AFI non vi fossero problemi. La situazione è poi durata pochi mesi. Pur configurando un caso limite, non è un abuso manifesto di diritto. Unità di riferimento: solo madre + figlio

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Ma ancora giova rilevare come nel verbale di audizione per procedura Laps al quale il sottoscritto legale non è stato convocato, la Signora RI 1 nulla ammette in favore della tesi dell'autorità in quanto è il solo \_\_\_\_\_ ad effettuare dichiarazioni. Inoltre anche il Signor \_\_\_\_\_ sottolinea quale fosse stato lo scopo della precedente convivenza e segnatamente quello di poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli nati con la moglie (e non con la Signora RI 1), figli che visto il loro stato di salute (celiachia) ed il grave stato di salute del padre necessitano di cautele particolari e segnatamente della presenza di un'ulteriore persona. Questo non è certamente una convivenza more uxorio. Va detto infine che l'opinione della Signora RI 1 non è stata richiesta e che la stessa mantiene evidentemente gli stessi diritti di una donna divorziata (visto che neppure è stata sposata con il Signor \_\_\_\_\_) e quindi può e deve - come la divorziata - costituirsi domicilio separato, cosa che la Signora ha fatto. PROVE: doc. testi, ecc., incarto

#### **E. 5**

Contrariamente a quanto ritenuto dall'IAS, poi, il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dev'essere ammesso poiché la procedura è tutt'altro che sprovvista dei requisiti di legge. In effetti sostenere che siccome la procedura non ha avuto esito favorevole e che il reclamo deve venir respinto abbia come conseguenza anche la non concessione dell'assistenza giudiziaria, è totalmente arbitrario. La valutazione sull'esito favorevole va fatta tenendo conto che a fronte dell'abuso di diritto ritenuto dalla decisione impugnata, vi sono ben più importanti e legittimi diritti costituzionali e legali per cui anche la possibilità di esito della causa ha da ritenersi tutt'altro che chiaro ed anzi si ritiene che lo stesso possa avere esito favorevole. PROVE: doc. testi, ecc., incarto." (Doc. I) 1.3. Il 26 settembre 2006 l'avv. RA 1 ha trasmesso, per conoscenza, copia del verbale allestito in quella medesima data dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di \_\_\_\_\_ concernente l'istanza della ricorrente tendente a contestare la disdetta per mora notificata dai proprietari del suo appartamento di \_\_\_\_\_ e a chiedere la protrazione della locazione di due anni. Dal citato verbale si riscontra la mancata conciliazione della vertenza e l'intenzione dei locatori di introdurre in Pretura domanda di sfratto (cfr. doc. IIIbis). 1.4. La Cassa, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). 1.5. L'assicurata,

tramite l'avv. RA 1, il 12 ottobre 2006 ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. VII).

1.6. Pendente causa questa Corte ha interpellato la Cassa al fine di una presa di posizione in merito alla circostanza risultante dallo scritto dell'assicurata del 12 ottobre 2006, secondo cui il signor \_\_\_\_\_ "... si è ormai trasferito in un altro Comune" (cfr. doc. VIII). L'amministrazione ha risposto il 19 ottobre 2006, precisando di non avere alcuna osservazione da formulare in merito, poiché il trasferimento di domicilio di \_\_\_\_\_ è avvenuto posteriormente all'estinzione, a decorrere dal 30 giugno 2006 a seguito del compimento del 15° anno di età del figlio, del diritto agli assegni integrativi riconosciuti alla signora RI 1 (cfr. doc. IX; 7).

1.7. I doc. VIII e IX sono stati trasmessi per conoscenza all'avv. RA 1 (cfr. doc. X). in diritto 2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha riconosciuto all'assicurata un assegno integrativo di fr. 117.-- mensili a decorrere dal mese di maggio 2006. A questo scopo andrà esaminato se il fatto che la ricorrente e il signor \_\_\_\_\_, a fare tempo dal 1° maggio 2006, hanno locato due appartamenti distinti debba essere reputato abusivo e quindi, ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, vada tenuto conto di una sola unità di riferimento, come ritenuto dalla Cassa, oppure se è possibile considerare due unità di riferimento distinte e conseguentemente di computare, nel conteggio relativo all'insorgente, unicamente i redditi e le spese di quest'ultima e di suo figlio \_\_\_\_\_, come da lei richiesto.

2.2. L'assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF. L'art. 24 LAF, in particolare, stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo: " Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) soddisfa i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1) Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all'assegno la madre o il padre. (cpv. 2) ... (cpv. 3)" L'art. 27 LAF prevede altresì che: " Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto. (cpv. 1) In ogni caso, dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)" Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), anch'essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.). Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317). Esse non sono tuttavia applicabili in concreto. Infatti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2). Nel caso in esame la Cassa, con decisione su reclamo del 10 agosto 2006, ha confermato il riconoscimento ad \_\_\_\_\_ di un assegno integrativo di fr. 117.-- mensili a far tempo dal mese di maggio 2006, stabilito precedentemente con decisione formale del 30 maggio 2006. Il diritto all'assegno integrativo si è poi estinto a far tempo dal 30 giugno 2006, in quanto \_\_\_\_\_, il 3 giugno 2006, ha compiuto quindici anni (cfr. doc. 7). Nel lasso di tempo

in questione, ovvero maggio-giugno 2006, le ultime modifiche della Laps non erano ancora in vigore. 2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Se, nell'ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell'unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d'intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps). Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps). 2.4. In concreto RI 1, nel periodo dal mese di aprile 2002 fino al mese di aprile 2006, ha abitato con il signor \_\_\_\_\_ e il loro figlio \_\_\_\_\_, nato nel 1991, in un appartamento a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 6 allegato 21; 4, 5 inc. 42.2006.11). Nel mese di febbraio 2006 alla ricorrente e al proprio convivente è stata notificata da parte del locatore la disdetta del contratto di locazione con effetto a decorrere dal 30 marzo 2006 (cfr. doc. 6 inc. 42.2006.11; STCA del 6 marzo 2006 inc. 42.2005.8 relativo all'insorgente). A fare tempo dal 1° maggio 2006 la ricorrente si è trasferita, con il figlio \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, in un appartamento di 3,5 locali al quarto piano. La pigione era pari a fr. 1'330.-- al mese, oltre a fr. 180.-- per le spese accessorie (cfr. doc. 1). Anche il signor \_\_\_\_\_, dal 1° maggio 2006, ha abitato a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, in un appartamento di 4 locali al quarto piano. Il canone locativo ammontava a fr. 1'450.-- al mese, oltre a fr. 250.-- per le spese accessorie (cfr. doc. 5 inc. 42.2006.11). Come visto, la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 un assegno integrativo di fr. 117.-- al mese dal 1° maggio 2006, poiché ha ritenuto che l'assicurata, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ costituissero una sola unità di riferimento. A mente dell'amministrazione, infatti, il trasferimento della stessa e del signor \_\_\_\_\_ in due appartamenti distinti configura un chiaro abuso di diritto. Conseguentemente nel relativo calcolo sono stati considerati i redditi e le spese computabili sia della ricorrente e di suo figlio, che del signor \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A1; 6B; 6C; 6D). RI 1 ha recisamente contestato la conclusione dell'USSI, asserendo segnatamente che, dopo un periodo di convivenza, il signor \_\_\_\_\_ si è costituito domicilio separato e che nel mese di settembre 2006 si è trasferito in un altro Comune (cfr. doc. I, VII). 2.5. Preliminarmente è utile evidenziare che l'art. 4 Laps, concernente l'unità di riferimento, prevede: " L'unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge; c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune; d) dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale; e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. (cpv. 1) Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell'unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2) Se entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale, il minorenni fa parte dell'unità di riferimento della madre. (cpv. 3) I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell'unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell'unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4) Se non vi sono figli in comune, dell'unità di riferimento fa parte il partner convivente allorquando

questi ricava dall'unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l'Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5) Non fanno parte dell'unità di riferimento le persone domiciliate all'estero. (cpv. 6)." L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5). Come appena visto e come peraltro già rilevato nelle sentenze del 6 marzo 2006 e 7 giugno 2006 relative ad RI 1 (42.2005.6; 42.2006.5) cresciute in giudicato incontestate, per l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps l'unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l'altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune. Per quanto riguarda, in particolare, l'assistenza sociale, giova osservare che il Tribunale federale in una sentenza del 12 gennaio 2004 nella causa X., 2P.242/2003 ha stabilito che ai fini della determinazione del diritto a prestazioni assistenziali è ammissibile sommare i redditi di due conviventi che hanno figli in comune senza riguardo alla durata della convivenza. In quell'occasione l'Alta Corte ha deciso che la soluzione scelta da un Cantone di considerare stabile un concubinato dopo solo due anni di convivenza e quindi di computare dopo tale lasso di tempo i redditi di entrambi i conviventi nel calcolo dell'assistenza sociale richiesta da uno dei due non è censurabile (al riguardo cfr. anche STF del 12 gennaio 2004 nella causa X., 2P.218/2003). In una sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa M., 39.2005.12, questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall'esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento. A motivazione di tale soluzione è stato addotto che: "(...) D all'esame dei lavori preparatori emerge che nel Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali al punto 7.1 è stata definita l'unità di riferimento. Più precisamente è stato indicato: "(...) La definizione dell'unità economica di riferimento è di fondamentale importanza nel calcolo di una prestazione a causa del suo duplice effetto : sul reddito complessivo dell'economia domestica che si ottiene dalla somma dei redditi di tutte le persone che appartengono alla medesima unità economica di riferimento; sull'ammontare del fabbisogno minimo che è differenziato in funzione del numero di persone considerate. La definizione deve tener conto sia degli obblighi legali di mantenimento sanciti dal CCS, sia delle economie di scala ottenute grazie alla convivenza e quindi alla suddivisione di determinate spese (pigione, riscaldamento, ecc.). Questi due elementi non sono sempre conciliabili in quanto le persone che vivono in una medesima abitazione non sono necessariamente le stesse cui si applicano le norme del CCS. L'unità economica di riferimento è quella cui appartiene il titolare del diritto al sussidio. Siccome il titolare viene definito per ogni sussidio dalla rispettiva legge speciale, a turno ogni membro maggiorenne della unità economica di riferimento può essere titolare di un sussidio. Membri maggiorenni possono essere i coniugi o i partners (rispettivamente i genitori) o i figli maggiorenni economicamente dipendenti." Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 1° luglio 1998 e 22 dicembre 1998 concernenti l'introduzione di una nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 4 aprile 2000 al punto 6. è stato sottolineato che l'unità economica di riferimento è la cerchia di persone da considerare per il calcolo delle prestazioni, che ogni individuo fa parte di una sola unità economica di riferimento e che ogni membro maggiorenne di un'unità economica di riferimento (economicamente

indipendente o dipendente) può essere titolare di una o più prestazioni. Il Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps al punto 2. enuncia altresì che: " Accertare l'unità economica di riferimento presuppone di stabilire chi ne fa parte, a partire dalla definizione legale che ne danno l'art. 4 Laps e il Regolamento per quanto riguarda i criteri che definiscono l'indipendenza o la dipendenza economica dei figli dai genitori. Per facilitare il cittadino nel compito di fornire le informazioni richieste, il nuovo sistema informatico importa dalla banca dati MOVPOP (che gestisce l'anagrafe della popolazione del cantone) i dati già disponibili e li sottopone al richiedente, che li deve confermare o, quando non corrispondono più alla sua situazione, correggere." In simili condizioni, occorre ritenere che l'elemento decisivo per stabilire chi appartiene a una stessa unità di riferimento è quello finanziario, e meglio la compartecipazione alle spese della medesima economia domestica. Tale conclusione risulta pure dalla Direttiva Laps n. 5 emessa nel 2003 dall'Istituto delle assicurazioni sociali – Servizio centrale delle prestazioni sociali concernente l'unità di riferimento (art. 4 Laps). Essa si riferisce ai coniugi divorziati conviventi e prevede: " Se una coppia legalmente separata o divorziata con figli in comune, continua a convivere, l'unità di riferimento viene determinata con le regole previste per i conviventi. In effetti e malgrado la separazione giudiziaria, la situazione economica dell'unità di riferimento non subisce variazioni, visto che gli ex coniugi partecipano alle spese comuni e costituiscono una comunione domestica. Per questi casi si applica quindi l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps." " Vista la rilevanza dell'aspetto economico rispetto a quello interpersonale, di principio, quando si è confrontati con due economie domestiche distinte (ad esempio madre e figli in un'abitazione e padre in un'altra), a prescindere dai rapporti affettivi che intercorrono fra gli interessati, vanno considerate due differenti unità di riferimento. 2.6. L'art. 2 cpv. 1 CC prevede, tuttavia, che ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. Giusta il cpv. 2 il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. In merito all'art. 2 CC il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 97 ha precisato: " (...) 4.3.1 Art. 2 ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein, einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE 128 III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).“ Per stabilire se una parte abusa dei suoi diritti occorre esaminare le circostanze del caso concreto e non decidere in base a principi rigidi (cfr. STF del 4 aprile 2001 nella causa A., 4C.328/2000; STF del 14 settembre 2005 nella causa X., consid. 2a; 4C.172/2005, consid. 4.1.). L'aggettivo "manifesto" di cui all'art. 2 cpv. 2 CC indica che occorre mostrarsi restrittivi nell'ammissione dell'abuso di diritto (cfr. STF del 14 settembre 2005 nella causa X. c/Y. , consid. 2a; 4C.172/2005, consid. 4.1.). Nella sentenza del 14 settembre 2005, appena citata, il Tribunale federale, a proposito dell'abuso di diritto, al consid. 4.1. ha avuto modo di puntualizzare quanto segue: " (...) Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un

droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités ; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret ( ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211 et les références citées). Al riguardo cfr. anche STF del 29 marzo 2006 nella causa A. c/ B., 4C.33/2006. Giova, altresì, evidenziare che l'esame dell'abuso di diritto va delimitato rispetto al divieto di eludere la legge. Un'eventuale elusione della legge viene determinata tramite un'interpretazione estensiva della disposizione elusa (cfr. Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2002, ad art. 2, n. 31, 51). 2.7. In concreto la ricorrente e il signor \_\_\_\_\_, a decorrere dal mese di maggio 2006, hanno effettivamente abitato a \_\_\_\_\_ in due appartamenti distinti ma siti nello stesso stabile e sul medesimo piano. La Cassa, con decisione del 30 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo del 10 agosto 2006, ha considerato questo comportamento un chiaro abuso di diritto. Al riguardo va rilevato che, con decisione del 31 maggio 2006 confermata con decisione su reclamo 9 agosto 2006, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha negato ad RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale a partire dal mese di maggio 2006, ritenendo anch'esso che il trasferimento della stessa e del signor \_\_\_\_\_ in due appartamenti distinti costituisca un chiaro abuso di diritto. A mente dell'Ufficio resistente la ricorrente, \_\_\_\_\_ e il padre di questi dovevano, quindi, essere considerati un'unica unità di riferimento con la conseguenza che il reddito disponibile residuale risultava più elevato del limite annuo fissato dal DSS (cfr. doc. 2; A1 inc. 42.2006.11). La decisione su reclamo del 9 agosto 2006 è stata impugnata dall'insorgente dinanzi al TCA. Questa Corte, con giudizio emanato in data odierna, ha accolto il ricorso di RI 1, stabilendo che, alla luce dei particolari elementi del caso in esame, e meglio del fatto che l'USSI, benché fosse perfettamente al corrente che la ricorrente e \_\_\_\_\_ si sarebbero trasferiti entrambi in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, non ha reagito in alcun modo, nonché della circostanza che essi hanno locato due appartamenti vicini unicamente per qualche mese, e considerato che sia l'abuso di diritto, che l'elusione della legge vanno applicati in modo restrittivo (cfr. consid. 2.6.), pur configurando la presente fattispecie un caso limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, consid. 5.3.3.; STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, consid. 4.2.6.; RDAT II-2001 pag. 105 segg.), non sono realizzate le condizioni né di un manifesto abuso di diritto, né di un'elusione delle disposizioni della Las e della Laps. Al riguardo il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) In proposito va dapprima sottolineato che nel mese di febbraio 2006 ad RI 1 e \_\_\_\_\_ era stata notificata la disdetta, per la fine di marzo 2006, del contratto relativo all'appartamento in cui vivevano a \_\_\_\_\_. Essi, pertanto, hanno dovuto in ogni caso cercare in breve tempo una nuova sistemazione abitativa. Inoltre dalle carte processuali non risulta che l'USSI, nonostante fosse al corrente dal mese di marzo 2006 del fatto che la ricorrente si sarebbe trasferita da \_\_\_\_\_, essendo stato da lei stessa direttamente informato (cfr. doc. 5), abbia chiesto con chi l'insorgente sarebbe andava ad abitare o dove si sarebbe recato \_\_\_\_\_.

L'amministrazione ha poi saputo che la ricorrente e il signor \_\_\_\_\_ avrebbero abitato in due distinti appartamenti siti nello stesso stabile e sul medesimo pianerottolo a \_\_\_\_\_ al più tardi nella seconda metà del mese di aprile 2006. In effetti il TCA, nell'ambito della procedura relativa all'inc. 42.2006.5, il 6 aprile 2006 ha trasmesso all'Ufficio resistente uno scritto di RI 1 e \_\_\_\_\_ del 4 aprile 2006 in cui hanno

indicato di avere trovato due appartamenti, unitamente a copiosa documentazione, tra cui i contratti di locazione di \_\_\_\_\_ (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc. 42.2006.5). Tale documentazione figura del resto negli atti dell'amministrazione (cfr. doc. 5), la quale ha pure riconosciuto tale circostanza nello scritto del 24 ottobre 2006 (cfr. doc. XIV). Di conseguenza l'USSI era a conoscenza della futura situazione abitativa della ricorrente e del signor \_\_\_\_\_ prima del loro trasferimento a \_\_\_\_\_ agli inizi di maggio 2006 (cfr. doc. 4, 5). L'amministrazione, però, non è assolutamente intervenuta, prima dell'effettivo trasloco, rendendo attenta l'insorgente che il suo comportamento avrebbe potuto pregiudicare il diritto alle prestazioni assistenziali e aiutandola nella ricerca di un'altra sistemazione (cfr., in tale contesto, le Direttive COSAS p.to B.3 "Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.") Per quanto attiene al contratto di locazione, già concluso, dell'appartamento di \_\_\_\_\_, non vi sarebbero state particolari difficoltà a trovare un subentrante, visto che si trattava di un appartamento di 3,5 locali nel \_\_\_\_\_ e a pigione moderata. Al contrario, dopo che nel mese di marzo 2006 aveva già anticipato la cauzione relativa all'appartamento di \_\_\_\_\_ dell'insorgente (cfr. doc. 5), l'USSI, con provvedimento del 30 maggio 2006, quindi allorché disponeva di tutti gli elementi fattuali del caso di specie, ha accordato ad RI 1 pure un ammontare di fr. 1'500.-- a titolo di prestazioni speciali per l'acquisto di mobilio (cfr. doc. 4). Da tale modo di operare la ricorrente poteva legittimamente comprendere che l'amministrazione non si opponeva alla sua decisione di andare a vivere a \_\_\_\_\_, anche se in un appartamento vicino a quello di \_\_\_\_\_. Infatti l'USSI, se pur con scritto del 18 aprile 2006 indirizzato al TCA, dopo avere fatto riferimento ai due appartamenti distinti di \_\_\_\_\_, ha indicato che "con il nuovo calcolo assistenziale, nelle risorse finanziarie della sig.ra RI 1, sempre che siano soddisfatti i requisiti per una richiesta finanziaria personalizzata, si dovrà tenere conto del contributo alimentare mensile di fr. 700.-- indicizzato che il signor \_\_\_\_\_ deve versare al figlio \_\_\_\_\_ ..." (cfr. doc. 5), non ha minimamente indicato che vi erano dubbi circa il fatto di considerare la ricorrente e \_\_\_\_\_ quale unità di riferimento separata da quella del signor \_\_\_\_\_. Già per i motivi appena esposti e tenuto conto di quanto esposto al consid. 2.7., ritenere abusivo il comportamento della ricorrente non appare, dunque, giustificato.

2.9. Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stato reso il provvedimento impugnato (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005 nella causa R., K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag.

123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.). Ora, nella presente fattispecie, risulta dalla documentazione agli atti che \_\_\_\_\_ è rimasto nell'appartamento di \_\_\_\_\_ soltanto cinque mesi. Egli si è trasferito a \_\_\_\_\_ il 30 settembre 2006 - come emerge peraltro dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe della popolazione del cantone - in un'abitazione di quattro locali la cui pigione ammonta a fr. 1'200.-- mensili, oltre a fr. 330.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. A11). A mente del TCA questo fatto, avvenuto in seguito alla decisione su reclamo, permette di comprendere meglio la situazione effettiva della ricorrente che ha locato un appartamento distinto da quello del signor \_\_\_\_\_. In effetti la sottoscrizione da parte di \_\_\_\_\_ del nuovo contratto di locazione già il 5 settembre 2006 implica che questi ha iniziato a cercare un nuovo appartamento nella zona di \_\_\_\_\_ almeno qualche settimana prima, per cui nell'agosto 2006. In occasione dell'audizione per la procedura Laps del 5 maggio 2006 dinanzi all'amministrazione il signor \_\_\_\_\_, alla domanda "Quindi la decisione di prendere due appartamenti è stata presa immaginando che la sua compagna avrebbe ricevuto più prestazioni sociali?", ha risposto: No, per poter vivere, perché con quello che ricevevo prima non si riusciva a vivere. Ora le PC devono calcolare anche che devo tenere i figli. Il mio calcolo cambia, anche se mi dovete aggiungere i fr. 700.-- come alimenti dovuti secondo quanto stabilito dalla Commissione tutoria" e "sì" al quesito "per concludere conferma che la decisione di prendere 2 appartamenti è avvenuta solo perché non riuscivate a vivere con i soldi ricevuti?" (cfr. doc. A2). Se si considera che \_\_\_\_\_ si è trasferito a \_\_\_\_\_ già nel mese di settembre 2006, occorre concludere che in realtà le difficoltà finanziarie non hanno condotto questi e la ricorrente soltanto a locare due appartamenti distinti. E' invece verosimile che i problemi economici hanno implicato, quale causa esclusiva, anche un mutamento sostanziale nel loro rapporto di coppia che ha portato perlomeno alla cessazione della convivenza, intesa quale scelta di condividere la propria esistenza, ossia anche la quotidianità, con un'altra persona. Di conseguenza va ritenuto, in applicazione del criterio della probabilità preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32 ), che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, quando hanno locato i due appartamenti vicini a \_\_\_\_\_, non costituivano più un nucleo familiare unico, come invece in precedenza a \_\_\_\_\_. Va infine segnalato che la Cassa cantonale di compensazione il 12 maggio 2006 ha emesso una decisione di prestazioni complementari separata per \_\_\_\_\_ con effetto dal 1° maggio 2006, in quanto figlio che dà diritto a una rendita per figlio dell'AI (cfr. doc. A7), mentre in precedenza la PC era stata calcolata globalmente con il padre (cfr. STCA del 7 giugno 2006, inc. 42.2006.5). La Cassa ha, dunque, considerato due nuclei familiari distinti. Quale spesa per la pigione, nel conteggio riferito a \_\_\_\_\_, è stata computata la metà del canone locativo dell'appartamento condiviso con la mamma, ossia fr. 9'060.-- (fr. 15'960.-- pigione dell'appartamento di \_\_\_\_\_ di RI 1 + fr. 2'160.-- relative spese

accessorie - cfr. doc. 4 - : 2 persone).” 2.8. Visto che le circostanze fattuali alla base dell’evenienza concreta sono le medesime di quelle della fattispecie attinente alle prestazioni assistenziali, questo Tribunale ritiene che le argomentazioni di cui alla sentenza relativa all’inc. 42.2006.11 siano altresì valide per il caso in esame. In particolare giova osservare che l’assicurata, potendo desumere dall’atteggiamento dell’USSI - che pur sapendo da metà aprile 2006 che la stessa e \_\_\_\_\_ avrebbero traslocato entrambi in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ non ha avuto la benché minima reazione - un’approvazione implicita, dal profilo delle condizioni per beneficiare dell’assistenza sociale, alla decisione di stabilirsi in due appartamenti distinti, era legittimata a ritenere che pure nell’ambito degli assegni di famiglia non vi fossero problemi al riguardo. Anche in concreto, pur essendo confrontati con un caso limite (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04, consid. 5.3.3.; STFA del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, consid. 4.2.6.; RDAT II-2001 pag. 105 segg.), come del resto già evidenziato nella sentenza afferente all’incarto 42.2006.11, il trasferimento della ricorrente e del signor \_\_\_\_\_ in due appartamenti distinti ma siti nello stesso stabile non costituisce un manifesto abuso di diritto, né un’elusione abusiva delle disposizioni della LAF e della Laps. La decisione su reclamo del 10 agosto 2006 emessa dalla Cassa impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché calcoli nuovamente l’importo dell’assegno integrativo a cui RI 1 ha diritto per i mesi di maggio e giugno 2006, tenendo conto di un’unità di riferimento composta esclusivamente dall’insorgente stessa e dal figlio \_\_\_\_\_. A tale proposito va ricordato che il 3 giugno 2006 \_\_\_\_\_ ha compiuto 15 anni, per cui ai sensi dell’art. 25 LAF non ha in ogni caso più diritto a tale assegno - Evidentemente si dovrà considerare che la parte dell’importo dell’assegno integrativo afferente alla pigione spetta all’ex locatore dell’appartamento in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, siccome la ricorrente non ha comunque provveduto al relativo pagamento (cfr. doc. XIXbis; IIIbis inc. 42.2006.11). 2.9. V incente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 22 LPTCA). In proposito va comunque tenuto conto del fatto che le motivazioni addotte nell’atto ricorsuale della presente vertenza sono identiche a quelle fatte valere nell’ambito della lite di cui all’inc. 42.2006.11. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata con l’atto di ricorso (cfr. doc. I) diventa, conseguentemente, priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.